



COMUNE DI MONZA
BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 182 E SS. DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER UN PERIODO DI 72 MESI. C.I.G. B60E0FFF91

Denominazione: Comune di Monza - Servizio Centrale Unica Acquisti - C.U.A.			
Indirizzo: Piazza Trento e Trieste			
Città: Monza	Codice NUTS: ITC4D	Codice Postale: 20900	Paese: Italia
Persona di contatto:		Tel: 03923721	
E-mail: appalti@comune.monza.it		Indirizzo Internet (URL:) www.comune.monza.it www.ariaspa.it	
Posta Elettronica Certificata PEC: monza@pec.comune.monza.it			

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:

Data 16/04/2025 Ora locale 12:00:00

L’offerta dovrà pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, esclusivamente in formato elettronico attraverso SINTEL www.ariaspa.it

DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA: Data 17/04/2025 Ora locale 10:00

PREMESSE

Con decisione a contrarre n. 353 del 06/03/2025, esecutiva in data 13/03/2025, questa Amministrazione ha stabilito di indire procedura di gara l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti negli edifici comunali mediante distributori automatici per un periodo di 72 mesi, ad uso sia dei dipendenti dell’Ente sia degli utenti esterni.

L’affidamento è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 novembre 2023.

Ai sensi degli articoli 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., la presente procedura è interamente svolta tramite la PAD - Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (provvedimento AGID n. 137/2023) gestita dall’”Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA SpA” di Regione Lombardia, denominata “SINTEL” (secondo la L. R. n. 33/2007 e s.m.i.), accessibile attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it iscritta al Registro Piattaforme certificate presso A.N.A.C..

L’affidamento avviene mediante procedura aperta e sarà aggiudicata al concorrente che offrirà il maggior rialzo sull’importo posto a base di gara.

Ai sensi dell’art.17, c. 3, del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i. (Allegato I.3) la durata del procedimento prevista è pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è Monza - codice NUTS ITC4D

Concessione inserita nella programmazione acquisti beni e servizi del 2024-2025-2026

U
COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0049678/2025 del 17/03/2025
Class.: 4.10 «ECONOMATO»
Firmatario: LUCA PONTIGGIA

CUI S02030880153202400023

CPV 42968100-0 distributori di bevande

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è il sottoscritto, dott. Luca Pontiggia.

1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Ente Concedente non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

-difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

-utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, L'Ente Concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Ente Concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario e la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma di Approvvigionamento Certificata Sintel (www.ariaspa.it).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese SPID o CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) o CNS o nome utente e password, oppure attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione E-procurement - Strumenti di supporto: "Guide per le Imprese" e "F.A.Q. per le Imprese".

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando/Disciplinare di gara;
- b) Modelli di partecipazione alla gara;
- c) Documento di gara unico europeo (DGUE);
- d) Capitolato speciale;
- e) Allegato A) Elenco dislocazione dei distributori automatici presso gli edifici comunali;
- f) Allegato A Bis) - Elenco consumi anno 2024;
- g) Allegato B) Prezzi unitari applicati;
- h) Allegato C) Piano Economico Finanziario;
- i) Relazione Generale Illustrativa;
- j) D.U.V.R.I.;
- k) Codice Etico;
- l) Informativa Privacy;
- m) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa *“Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”*.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo L'Ente Concedente al seguente link:

- www.comune.monza.it - percorso: Bandi di gara - Servizi - selezionare oggetto della presente gara, in cui risulta disponibile la seguente documentazione: bando/disciplinare, decisione a contrarre, data delle sedute pubbliche di gara, elenco offerenti ed esito gara.
- sulla piattaforma telematica di *e-procurement*, Sintel sito www.ariaspa.it piattaforma sulla quale si svolge la procedura di gara.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti **entro e non oltre il 09/04/2025** esclusivamente attraverso la funzionalità di Sintel di Regione Lombardia *“Comunicazione procedura”* (non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il suddetto termine). Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle suddette richieste ed eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la funzionalità *“Documentazione di gara”*, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia *“Dettaglio”* della presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Ente Concedente e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili mediante la funzionalità di Sintel *“Comunicazioni della procedura”*, disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia *“Dettaglio”* della procedura di gara.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare la concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) all'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le suddette comunicazioni sono effettuate tramite la piattaforma Sintel che utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'Ente Concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) c) d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente Concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO, VALORE DELLA CONCESSIONE, SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti negli edifici comunali mediante distributori automatici. Il servizio consiste nella fornitura, nell'installazione e nella gestione dei distributori automatici, la relativa assistenza tecnica, pulizia e manutenzione. Potranno avere accesso ai distributori sia i dipendenti dell'Ente concedente sia gli utenti esterni.

Il valore stimato della Concessione, stabilito ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un periodo di 72 mesi è di € 510.790,78 (I.V.A. esclusa).

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il valore della concessione comprende i costi della manodopera che la stazione concedente ha stimato in € 99.099,00 calcolati sulla base del C.C.N.L. "*Settore terziario, della distribuzione e dei servizi*".

Resta l'obbligo per l'operatore economico partecipante di produrre un proprio P.E.F. da cui risulterà il valore della concessione, correlato alla propria organizzazione imprenditoriale.

Per lo svolgimento del servizio in concessione sono stati individuati rischi da interferenza e pertanto si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I., contenente le misure idonee ad eliminare/ridurre i rischi da interferenze, allegato alla documentazione di gara.

I costi della sicurezza sono stimati in complessivi € 650,00 (I.V.A. esclusa), per tutta la durata della concessione. Gli oneri della sicurezza sono a carico del concessionario.

Per la concessione del servizio in oggetto il Concessionario dovrà corrispondere all'Ente concedente il canone di concessione risultante dall'offerta al rialzo sull'importo annuo posto a base di gara di euro 13.500,00 (oltre I.V.A.)

Il canone concessorio è soggetto ad I.V.A., in quanto il servizio oggetto della concessione si configura come operazione imponibile ai fini I.V.A. per sussistenza sia del presupposto oggettivo (artt. 2 e 3 del

D.P.R. 633/1972) sia di quello soggettivo (art. 4 del D.P.R. 633/1972), benché l'attività venga esercitata dall'Ente in modo indiretto per il tramite del concessionario.

Il canone di concessione annuo posto a base di gara, soggetto a rialzo, è pari a € 13.500,00 (oltre I.V.A.).

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che offriranno un canone di concessione inferiore all'importo posto a base di gara.

Il canone annuo sarà oggetto di miglioramento in sede di offerta economica, sul quale il concorrente dovrà offrire una percentuale di rialzo.

Il canone è comprensivo dei costi per l'occupazione degli spazi comunali, per la custodia dei locali, per le utenze, per le maggiori spese di pulizia degli spazi.

La Concessione non è stata suddivisa in lotti, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per soddisfare l'esigenza di omogeneità operativa e quella relativa all'ottenimento di una massimizzazione di efficacia, così meglio perseguibile mediante la gestione unitaria delle prestazioni, in ragione della specificità delle attività richieste, della complessità e della natura stessa del servizio de quo.

3.1 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E ALLOCAZIONE RISCHI

L'offerta deve contenere il piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito.

Il P.E.F. deve essere redatto in conformità all'Allegato C) Piano Economico Finanziario utilizzando il modello "distr.automatici_Mod.PEF";

Tale piano dovrà essere presentato, pena esclusione, nella busta economica - come espressamente indicato al successivo punto 16.

3.2 DURATA

La Concessione avrà la durata di 72 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di avvio del servizio se effettuata in pendenza della stipula, che verrà comunicata dal Comune di Monza, con facoltà di disdetta da parte dell'Ente in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di recesso, come indicato dall'art. 34 del capitolato.

Dalla predetta data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Concessionario.

L'esecuzione del contratto potrà avvenire, al fine di garantire la continuità dell'erogazione di bevande e alimenti, anche prima della stipula del contratto, così come previsto dall'art.17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 6, della stessa fonte di regolazione.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Vedasi art. 14 del Capitolato.

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 178, c. 5 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. *"la durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1"* .

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la l'Ente Concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel successivo articolo 6.

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale mediante interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0 (provvedimento A.N.A.C. n. 262 del 20/6/2023).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Ente Concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Ente Concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente Concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0)

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso L'Ente Concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente Concedente tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

c) (qualora ricorra l'ipotesi) per le società Cooperative, l'iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e per le Cooperative sociali l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/1991, da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della presente gara, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

d)(qualora ricorra l'ipotesi) per le ONLUS l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D. Lgs. 460/97 e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della presente gara, e i nominativi dei legali rappresentanti dell'ente;

I presenti requisiti dovranno essere dichiarati nel Modello "***Distr.automatici_Dichiarazioni***".

Per la comprova del requisito l'Ente Concedente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Nel modello "***Distr.automatici_Dichiarazioni***" andrà indicato il nominativo del titolare effettivo, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 21/11/2007, n. 231 e s.m.i., così come novellato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1) a **pena di esclusione**, dichiarazione di avere svolto, con buon esito, nell'ultimo decennio dalla data di indizione della procedura di gara, servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione, che prevedono l'installazione e la gestione di distributori automatici a favore di enti pubblici e/o privati, del valore complessivo pari o superiore a euro 300.000,00 (I.V.A. esclusa).

Il concorrente dovrà indicare il committente pubblico/privato, i periodi di esecuzione ed il valore contrattuale.

Si precisa che per regolare esecuzione si intende l'esecuzione dei servizi senza avere subito provvedimenti sanzionatori da parte del committente.

In caso di contratti aventi quale contenuto anche prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto sopra indicato, dovrà essere scorporata, dall'importo complessivo del contratto, la quota parte relativa a prestazioni non coerenti con l'oggetto sopra indicato.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

2) a **pena di esclusione** dichiarazione di essere in possesso della Certificazione di conformità al sistema di gestione qualità UNI EN ISO 14001 e/o EMAS. Le certificazioni dovranno essere in corso di validità e conservare la validità per tutta la durata della concessione.

I presente requisiti vanno dichiarati utilizzando il modello "**distr.automatici_REQ.TECN**".

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lett. a), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al **punto 6.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale (punto 6.3)

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, in particolare non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. 152/2006.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio (punto 6.1 lett. a).

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente Concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente Concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, L'Ente Concedente procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBCONCESSIONE

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere alla subconcessione, ai sensi dell'art.188 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., deve rendere, in sede di gara, idonea dichiarazione indicando la tipologia di servizio, **riservando almeno il 20% delle prestazioni oggetto di subconcessione alle piccole e medie imprese, in conformità all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..** Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subconcedere alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nella parte II sezione D) del modello DGUE e nel modello dichiarazioni la tipologia di servizio che intende subconcedere. In caso di mancata indicazione delle parti, la subconcessione è vietata.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subconcessione.

L'operatore economico, che adotta un C.C.N.L. diverso da quello indicato, inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione di cui al successivo punto 16.

In conformità all'art. 57 del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'All. II.3 al Codice dei contratti gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (**aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti**), ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D. Lgs. n. 198/2006, **producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda (nella busta amministrativa)**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'All. II.3 al Codice dei contratti gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel precedente capoverso e **che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti**, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, sono tenuti a consegnare all'Ente concedente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'All. II.3 al Codice dei contratti gli operatori economici di cui al precedente capoverso sono, altresì, tenuti a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, all'Ente concedente la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e

provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari ad **euro 5.107,91** corrispondente al 1% del valore complessivo della procedura, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Visto l'art. 53, comma 4-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si precisa che sull'importo della garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, c. 8 del Codice.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN IT 44F050342040800000007011 Banco BPM S.p.A. - Piazza Carducci 6, Monza.

La fideiussione può essere rilasciata:

-da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività

-da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Ente Concedente);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) c) d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente Concedente.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Ente Concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è prevista l'esecuzione obbligatoria di un sopralluogo, da parte degli operatori economici partecipanti, presso le sedi interessate al servizio richiesto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € **77,00** secondo le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n. 610 del 19 dicembre 2023 "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024*" (G.U. n. 9 del 12/01/2024) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Se l'operatore non allega la ricevuta di pagamento ai documenti di gara, il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'Ente Concedente accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l'Ente Concedente richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall'Ente Concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 16/04/2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per ciascun requisito dell'offerta: requisito busta amministrativa, requisito busta economica. La Piattaforma accetta esclusivamente *files* con i seguenti formati pdf, p7m, zip, file word ed excel.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la "documentazione amministrativa";
- una "busta telematica" contenente l'"offerta economica" - (Distrib Automatici mod.P.E.F. e distr.automatici_ModelloOfferta).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente Concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente Concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Si precisa che l'offerta viene inviata all'Ente Concedente solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta" di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dall'Ente Concedente e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dall'Ente Concedente, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente)

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul portale SINTEL all'indirizzo internet www.ariaspa.it.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente Concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente Concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente Concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le richieste, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i., saranno inviate tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazioni della procedura" e il relativo riscontro dovrà avvenire con la medesima funzionalità.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA)

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SINTEL la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ("*Distr.automatici_Mod.Istanza*") ed eventuale procura;
- 2) modello "*Distr.automatici_Mod.Dichiarazioni*";
- 3) Modello "*Distr.automatici_Mod.REQTECN*";
- 4) DGUE;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
- 9) Codice etico debitamente sottoscritto digitalmente.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE PROCURA E MODELLO DICHIARAZIONI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello “*distr.automatici_Mod.Istanza*” che il concorrente è tenuto ad adattare/integrare in relazione alle proprie condizioni specifiche e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni sottoscritte con firma digitale.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, matricola azienda e sede competente INPS, codice azienda INAIL e/o altri Enti di Iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del concorrente), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente, inoltre, nel modello “*Distr.automatici_Mod.Istanza*” dovrà:

- autorizzare l’invio delle comunicazioni tramite la piattaforma Sintel e tramite PEC;
- autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Ente Concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, L’Ente Concedente a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 5, del Codice;

- attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, che i dati personali, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all’interno della dichiarazione contenuta nell’istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO “*DISTR.AUTOMATICI_Mod.dichiarazioni*” E *DGUE*

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Ente Concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Ente Concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

MODELLO DICHIARAZIONI

Nella modello "*Distr.automatici_Mod.Dichiarazioni*" il concorrente dichiara:

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 94, c.6 e 95, c. 2, del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i.;

quanto previsto nel punto 9 del presente disciplinare di gara ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'All. II.3 al Codice dei contratti in conformità all'art. 57 della medesima fonte di regolazione;

di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella a documentazione gara;

di aver esaminato il contenuto del capitolato in tutti i suoi articoli e di accettare pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni amministrative, regolamentari, tecniche, organizzative e gestionali contenute nella predetta documentazione;

di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ente Concedente (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - amministrazione trasparente - personale - codice disciplinare personale) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di accettare il Codice Etico allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

di aver preso visione all'indirizzo www.comune.monza.it del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Comune di Monza (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - amministrazione trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione);

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'Ente Concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26;

di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico disciplinato all'art. 24, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e al Regolamento UE 679/2016 ai fini della verifica da parte dell'Ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice dei contratti, nonché per le altre finalità previste dal codice medesimo;

di essere consapevole che il mancato assenso al trattamento dei dati non consente all'Ente concedente di disporre l'affidamento, in quanto la medesima non potrà procedere ad effettuare i necessari controlli sull'affidatario, come prescritto dalla normativa in materia.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) c) d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

La Piattaforma di Aria permette la gestione completa del eDGUE lato Ente Concedente e lato Operatore Economico.

L'Ente Concedente mette a disposizione dell'operatore economico la DGUE Request in formato xml. Generata tramite la funzionalità DGUE disponibile nel modulo MIAP.

Operatori Economici possono generare la eDGUE Response in formato xml disponibile con link diretto presente in SINTEL nella sezione PROCEDURE.

Una volta predisposta, la eDGUE Response potrà essere trasmessa in sede di sottomissione dell'offerta per la singola procedura di gara.

All'interno del modulo eDGUE è possibile utilizzare la funzionalità "Reader" che permette all'Ente Concedente e agli Operatori economici di caricare una eDGUE Request o una eDGUE Response in formato xml e leggerla in modo più agevole.

Le eDGUE Request e Response predisposte in precedenza tramite sistemi diversi da quelli resi disponibili da ARIA, saranno gestite attraverso gli applicativi con i quali sono state create.

In alternativa l'operatore economico potrà compilare e allegare nella busta amministrativa il "modello DGUE" pubblicato dall'Ente Concedente nella documentazione di gara.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 95 comma 2, del Codice, i concorrenti hanno l'obbligo di dichiarare anche LE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE O DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente (*Modello_distr_automatici_RTI*) attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica.

Il concorrente dovrà rimettere l'offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. nel campo "offerta economica", il concorrente dovrà indicare la **percentuale di rialzo sull'importo posto a base di gara (pari ad € 13.500,00)**;

2. nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico”, l'operatore economico dovrà indicare un valore fittizio pari a 0 (zero);
3. nel campo “di cui costi del personale” la stima dei costi della manodopera l'operatore economico dovrà indicare un valore fittizio pari a 0 (zero);
4. nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenze” gli oneri della sicurezza indicati dall'Ente Concedente per la presente gara (pari a euro 650,00).

L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ REDIGERE E ALLEGARE NELLA BUSTA ECONOMICA:

1) il P.E.F. - Piano economico finanziario - che dovrà illustrare i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico-finanziario di copertura della gestione del servizio, per tutta la durata della concessione.

Il P.E.F. dovrà essere redatto in conformità all'Allegato C) - P.E.F., utilizzando il modello “distr_automatici_Modello_PEF”.

È stato predisposto dal Comune il Piano Economico Finanziario “Allegato C) - P.E.F.”, con cui è stato calcolato il valore complessivo della concessione ed è stato fornito al concorrente un Modello (distr_automatici_Modello_PEF) sulla cui base elaborare il proprio documento da allegare.

2) Il modello “distr_automatici_Mod.OffertaEconomica”, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, in cui devono essere indicati:

a) la percentuale di rialzo del canone concessorio posto a base di gara (canone annuo a base di gara € 13.500,00 - I.V.A. esclusa);

Sono inammissibili le offerte economiche inferiori rispetto all'importo a base di gara.

In caso di discordanza tra la percentuale di rialzo indicata nel “campo offerta economica” di Sintel e la percentuale di rialzo indicata nel modello “distr_automatici_Mod.OffertaEconomica”, sarà ritenuta valida la percentuale di rialzo indicata nel modello “distr_automatici_Mod.OffertaEconomica”.

b) i costi della manodopera stimati e previsti per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione, per tutta la durata della concessione - tali costi devono essere gli stessi indicati nel P.E.F. - in caso di difformità tra i costi della manodopera indicati nel P.E.F. e quelli indicati nel modello “distr_automatici_Mod.OffertaEconomica”, saranno tenuti validi i costi indicati nel P.E.F..

Se i predetti costi della manodopera indicati nel P.E.F. e nel modello “distr_automatici Mod_OffertaEconomica” sono diversi da quelli indicati dall'Ente Concedente, l'operatore economico è tenuto a giustificare che l'importo complessivo indicato deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, c. 14 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.).

c) Il C.C.N.L. applicato;

d) nel caso in cui il CCNL sia diverso da quello indicato all'art. 3 del presente bando/disciplinare di gara, il concorrente dovrà dichiarare l'equivalenza delle tutele economico e normative che lo stesso adotterà nei confronti dei propri dipendenti e dei lavoratori delle imprese che opereranno in subconcessione.

e) I costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività di impresa (oneri aziendali interni) previsti e stimati per l'esecuzione del servizio di concessione in oggetto per un periodo di 72 mesi.

Il P.E.F. di cui al punto 1) e il modello “distr_automatici_Mod_OffertaEconomica”, devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inseriti, **pena la nullità e a pena di esclusione**, nella busta telematica BUSTA ECONOMICA e non nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa, pena l'esclusione del concorrente senza espletamento del soccorso istruttorio.

La mancata produzione e la mancata sottoscrizione del P.E.F. e del modello “distr_automatici Mod_OffertaEconomica” costituiscono cause di esclusione insanabili.

In caso di R.T.I., il P.E.F. e il modello “distr_automatici_Mod_OffertaEconomica” devono essere sottoscritti digitalmente, pena la nullità e a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento.

LA MANCATA INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI INTERNI DELLA SICUREZZA NEL MODELLO “distr_automatici_Mod_OffertaEconomica” E’ MOTIVO DI ESCLUSIONE NON SANABILE.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione in oggetto sarà aggiudicata all’operatore che offrirà il maggior rialzo sull’importo posto a base di gara.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **17/04/2025 alle ore 10:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma **almeno 1 giorno prima** della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:

- della sezione documentazione amministrativa;
- della sezione offerta economica - contenente il P.E.F. e il modello “distr.automatici_Mod.OffertaEconomica”.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta mediante applicativo *TEAMS*.

Per poter partecipare alla videoconferenza, gli operatori economici dovranno fornire mediante la funzionalità di Sintel “comunicazioni della procedura” o mediante mail all’indirizzo appalti@comune.monza.it, il nominativo del referente, la delega e l’indirizzo mail dello stesso al quale l’Ente Concedente potrà inoltrare l’invito di partecipazione.

L’Ente Concedente ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale (art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i).

Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta economica e del P.E.F. di tutti i concorrenti e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente classificatosi primo nella graduatoria provvisoria.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte economiche è fissata per il giorno 17/04/2025 h.10:00.

Tramite la piattaforma Sintel vengono aperte le buste economiche e si procede:

- alla lettura dei rialzi offerti da ciascun operatore economico;
- all’apertura del P.E.F.;

- alla verifica della regolare sottoscrizione delle offerte economiche e del P.E.F..

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il R.U.P., nella presente procedura impostata secondo la regola dell'inversione procedimentale, procede in relazione al soggetto classificatosi primo nella graduatoria provvisoria a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dall'adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal R.U.P. in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente, congrua e di interesse per l'Ente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente Concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

Il R.U.P. procede a verificare il P.E.F. e a verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati e all'applicazione dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'A.N.A.C., ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria del concessionario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, il concessionario deve presentare la garanzia definitiva come stabilito nel Capitolato Speciale di Concessione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Concedente, il concessionario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

Al concessionario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto del concessionario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subconcessione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente Concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Ente Concedente (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - amministrazione trasparente - personale - codice disciplinare personale) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

(pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - amministrazione trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente Concedente.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate sul sito internet del Comune di Monza (percorso www.comune.monza.it Aree Tematiche / Diritti e Elezioni / Trasparenza e diritto di accesso) oppure inviando richiesta motivata all'indirizzo PEC del Comune di Monza.

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, anche le offerte dagli stessi presentate.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Lombardia - Sezione Milano.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari), comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE alla documentazione di gara e reperibile presso gli uffici comunali.

Il *Data Protection Officer*/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@comune.monza.it

Data spedizione del bando 14/03/2025

Il R.U.P.
Dirigente del Settore Economico Finanziario
dott. Luca Pontiggia

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.